



COMUNE DI
FLORIDIA



COMUNE DI
PRIOLO GARGALLO



COMUNE DI
SOLARINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
FLORIDIA – PRIOLO GARGALLO – SOLARINO
CODICE AUSA: 0000557856

CAPITOLO TECNICO

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER LA PROSECUZIONE DELLE AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI ASILO E RIFUGIATI - SPRAR CATEGORIA ADULTI ORDINARI (DM 10 agosto 2016 - art.3 lett a) – comunità a 55 posti - TRIENNIO 2017/2019.

C.I.G. n.741060725B

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto del presente allegato è la descrizione dei servizi di accoglienza integrata, specificati nel successivo comma tre, da realizzare nell'ambito del progetto territoriale del Comune di Solarino aderente al Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.)
2. La convenzione decorrerà dalla data di stipula e avrà scadenza il 31.12.2019, eventualmente rinnovabile per un ulteriore periodo da definire successivamente, su indicazione del Ministero dell'Interno e comunque nei modi e nei tempi stabiliti dalle normative vigenti.
3. La convenzione ha per oggetto i servizi previsti da *Progetto di prosecuzione delle attività realizzate nel triennio precedente* sulla base delle indicazioni stabilite dal "Manuale Operativo" curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web : <http://www.serviziocentrale.it>) e prevede le seguenti attività:

A. SERVIZI DI ACCOGLIENZA

A.1 - Strutture di accoglienza: *reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari.*

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- gestire l'accoglienza dei R.A.R.U. presso le strutture già individuate o da individuare nel territorio del Comune di Solarino, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 2 del presente Capitolato;

- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari;
- predisporre un "regolamento" interno all'abitazione e un "contratto di accoglienza" individuale;

A.2 - Condizioni materiali di accoglienza: *fornitura di vitto, vestiario e biancheria, pocket money mensile;* realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra quali l'assistenza socio-sanitaria.

Il soggetto ha l'obbligo di:

- accompagnare i beneficiari nella fase di insediamento abitativo;
- garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente nel rispetto delle esigenze individuali;
- erogare *pocket money* secondo le modalità stabilite dal Manuale operativo;
- facilitare ai beneficiari l'accesso e la fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale operativo;
- garantire l'assistenza sanitaria, la presa in carico dei beneficiari e la tutela della loro salute;
- garantire l'iscrizione ai corsi di alfabetizzazione, apprendimento e/o consolidamento della lingua italiana L2 e monitorarne la frequenza;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazione, etc.).

B. SERVIZI DI INTEGRAZIONE

B.1 - Formazione e inserimento lavorativo: *accesso e frequenza ai corsi di educazione per gli adulti;* rivalutazione del *background* dei beneficiari ed identificazione delle aspettative; orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale ; orientamento ai servizi per l'impiego e accompagnamento all'inserimento lavorativo.

Il soggetto ha l'obbligo di:

- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di educazione per gli adulti; predisporre strumenti volti alla rivalutazione del proprio *background* e all'identificazione delle proprie aspettative (*curriculum vitae*, bilancio di competenze, etc.);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) e facilitarne l'accesso, al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare l'accesso all'istruzione scolastica e universitaria;
- facilitare l'orientamento e l'accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e della certificazione delle competenze ;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa lavoro, contratto a tempo determinato, etc.).

B.2 - ricerca di soluzioni abitative: *azioni di promozione e supporto nella ricerca di soluzioni abitative autonome.*

Il soggetto ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto e eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari.

B.3 - strumenti di inclusione sociale: *realizzazione di attività di animazione socio- culturale ; costruzione/ consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto;*

Il soggetto ha l'obbligo di:

- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari;
- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.);
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

C. SERVIZI DI TUTELA

C.1 - Tutela legale: orientamento e accompagnamento alle procedure di protezione internazionale; orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo; informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare nonché supporto e assistenza nell'espletamento della procedura; orientamento e accompagnamento in materia di procedure burocratiche- amministrative.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire, nei confronti dei beneficiari, nonché degli enti e altre istituzioni partner del progetto:

- l'orientamento e l'accompagnamento alle procedure di protezione internazionale;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana in materia di immigrazione;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratiche-amministrative, ivi compresa la consulenza specialistica, il monitoraggio delle procedure di protezione internazionale, nonché l'accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura - UTG);
- servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) o da altri organismi internazionali a carattere umanitario.

C.2 -Tutela psico-socio-sanitaria: attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario; attivazione sostegno psico-sociale sulla base delle specifiche esigenze dei beneficiari; orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza.

Il soggetto ha l'obbligo di :

- garantire l'attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nei casi particolari, garantire l'attivazione di interventi psico-socio-sanitari specifici con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;

- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

C.3 - Attività di mediazione linguistico - culturale: attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale; facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale; facilitazione nell'espletamento dei servizi di tutela.

Le attività di cui ai punti A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, C.1 e C.2 previste dal presente allegato devono essere svolte da operatori con le conoscenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l'ausilio - laddove necessario - di mediatori con specifiche competenze linguistiche al fine di garantire l'efficacia del servizio, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di :

- favorire l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari nelle strutture;
- favorire percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;
- agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio.

D. SPESE PER IL PERSONALE

1. Il soggetto attuatore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti.
2. Il soggetto attuatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune di Solarino, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione.
3. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione della convenzione.

Il soggetto si impegna altresì a :

- A. attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dall'Amministrazione con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;
- B. attenersi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;
- C. comunicare all'Amministrazione, in seguito all'individuazione, i nominativi degli operatori impiegati, indicati in sede di selezione, nonché a trasmettere copia dei relativi *Curriculum vitae*;
- D. sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- E. non sostituire il personale indicato in sede di selezione (i cui nominativi sono comunicati all'Amministrazione) che ha costituito valutazione ai fini dell'individuazione, senza giustificato motivo, che deve essere comunicato all'Amministrazione;
- F. nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il nominativo del nuovo operatore, il quale deve possedere i medesimi requisiti tecnico-professionali dell'operatore sostituito, al Dirigente della Direzione Politiche Socio-Sanitarie che deve approvare per iscritto il nuovo nominativo proposto;

- G. garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed ad assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- H. garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta dell'Amministrazione;
- I. presentare, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 e s.m.i., il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) all'Amministrazione, stabilendo che si procederà alla dichiarazione di decadenza del partenariato nel caso in cui il soggetto gestore non trasmetta la dichiarazione di regolarità nei termini assegnati o nel caso in cui lo stesso non risulti in regola con i versamenti contributivi.

Il soggetto gestore si impegna inoltre a designare e a comunicare all'Amministrazione il nominativo del coordinamento referente del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo *curriculum vitae*.

Il coordinatore, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare tutti i rapporti con l'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto nel presente allegato 1 a carico del soggetto gestore e di quanto indicato in sede di selezione.

Il coordinatore dovrà assicurare contatti periodici, almeno mensili, con l'Amministrazione sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto. Si precisa che nella voce sub D) devono essere inserite le spese relative al costo lordo del personale stabilmente impiegato, subordinato e parasubordinato, quali operatori sociali e/o altre figure professionali (personale direttivo e/o amministrativo).

ART.2 - STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

- 1. Il soggetto attuatore, in relazione alle previsioni progettuali, deve disporre di un immobile per l'accoglienza di 55 beneficiari con valore locazione non inferiore a € 39.690,00 annui comprovato da perizia giurata di professionista abilitato; la disponibilità deve essere riconducibile ad un titolo giuridico reale (proprietà etc.) o derivante da accordo scritto/contratto di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all'accoglienza di 55 beneficiari R.A.R.U. del progetto.
- 2. I beneficiari del progetto dovranno essere ospiti nelle stanze delle abitazioni, secondo una adeguata ripartizione ai sensi delle normative vigenti.

ART. 3 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

- 1. Il soggetto gestore, in stretta collaborazione con l'Amministrazione, provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art. 1, comma 3 del presente allegato. L'Amministrazione si impegna a definire i requisiti di ingresso dei soggetti beneficiari del progetto in collaborazione con il soggetto attuatore.
- 2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il soggetto attuatore si impegna a dare attuazione al progetto secondo quanto indicato nel formulario di presentazione della proposta progettuale presentato, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con l'Amministrazione.
- 3. Al soggetto gestore saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto di cui all'art. 1 comma 3 del presente allegato, sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori come determinato in sede di candidatura.

4. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto, così come concordato dall'Amministrazione.
5. L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui all'art. 1 comma 3 del presente allegato. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al gestore potrà subire modificazioni.

ART. 4 - RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il soggetto gestore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente allegato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.
2. Il soggetto gestore ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.
3. Il soggetto gestore è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto attuatore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.
4. In ogni caso il soggetto gestore dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture di accoglienza deteriorate.
5. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il soggetto attuatore deve darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 5 - SEDE OPERATIVA

1. Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, il soggetto attuatore dovrà essere dotato, alla data della domanda di partecipazione, di una sede operativa posta nel territorio comunale di Solarino.
2. La sede operativa situata nel territorio comunale di Solarino dovrà essere dotata di almeno una *work station* con connessione internet nonché di una linea telefonica/fax.
3. Il soggetto gestore dovrà garantire la piena ed immediata funzionalità di tale sede, al fine di garantire la prosecuzione del progetto.

ART. 6 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE

1. L'Amministrazione, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto attuatore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso ai dipendenti dell'amministrazione incaricati, per lo svolgimento di controlli e verifiche.
2. L'Amministrazione effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto per verificare la congruenza con i propri programmi ed il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei documenti programmatici dell'ente.

3. L'Amministrazione può attivare, con la collaborazione del soggetto attuatore, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

ART. 7 - SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto e qualsiasi forma, anche parziale, di cessione del contratto.

ART. 8 - CORRISPETTIVO

1. Il trasferimento delle risorse al soggetto gestore del progetto, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui all'art. 1 comma 3 del presente allegato, corrisponde all'impatto indicato nel piano finanziario allegato al presente capitolato.
2. Le modalità e la periodicità con le quali l'Amministrazione provvederà a trasferire al soggetto attuatore le risorse finanziarie saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra le parti. Si precisa che il trasferimento delle predette risorse avverrà esclusivamente in seguito all'accreditamento del contributo sul conto della Tesoreria dell'Amministrazione da parte del Ministero dell'Interno.
3. In ogni caso, l'Amministratore si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento della attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto.
4. L'Amministrazione potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

ART. 9 - PENALI

1. Qualora l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente allegato, provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo lettera raccomandata a/r o fax, indirizzata al legale rappresentante del soggetto attuatore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente allegato.
2. Il soggetto attuatore potrà far prevenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Nel caso in cui, dall'esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte dell'Amministrazione casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, l'Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3. Per ciascuno dei seguenti caso di inadempimento le penali sono così determinate:

INADEMPIENZA	PENALE
Mancata o inadeguata riparazione di eventuali beni o opere danneggiate	da € 500,00 in relazione alla gravità del danno
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'Amministrazione nella realizzazione delle attività del progetto e relativa rendicontazione nei termini indicati dell'Amministrazione.	fino a € 4.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempienza

Qualora ad ogni indagine o sopralluogo effettuati ai sensi dell'art. 8 emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato	€ 2.000,00
Sostituzione del personale senza giustificato motivo	€ 4.000,00
Mancata sostituzione tempestiva del personale non idoneo	€ 100,00 al giorno
Sostituzione o variazione del personale indicato in sede di selezione senza preventiva approvazione dell'Amministrazione	€ 2.000,00
Mancata comunicazione dei nominativi degli operatori impiegati	€ 2.000,00

4. Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella precedente tabella saranno raddoppiati.
5. Le penali indicate nel presente articolo e le altre previste nel presente allegato saranno rimosse mediante trattenuta sul corrispettivo da trasferire al soggetto attuatore.

ART. 10 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. L'Amministrazione potrà disporre la risoluzione della convenzione, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di accertati inadempimenti da parte del soggetto attuatore. L'accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti comporterà l'automatica e immediata risoluzione della convenzione:
 - a) subappalto anche parziale della realizzazione delle attività di accoglienza integrata previste dal progetto;
 - b) tre violazioni in un anno che danno luogo alle penalità di cui all'art.9 o di altri obblighi previsti nel presente allegato;
 - c) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
 - d) mancato svolgimento delle attività di cui agli artt. 1, 3 e 4 del presente allegato;
 - e) insolvenza o fallimento del soggetto attuatore.
2. Nel caso di verifica di responsabilità con dolo o colpa del soggetto attuatore per danni e/o furti anche di terzi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione.
3. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dall'Amministrazione di affidare la realizzazione delle attività del progetto a terzi.
4. Al soggetto attuatore sarà trasferito l'importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità.
5. Qualora il soggetto attuatore dovesse recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale della stessa, incorre nella perdita della garanzia di cui all'art. 13 del presente allegato che verrà incamerata dall'Amministrazione, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

1. All'atto di stipula della convenzione, e garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti dell'Amministrazione, il soggetto attuatore dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016, garanzia fideiussoria, da presentare attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria: detta fideiussione (o polizza assicurativa) dovrà, pena l'esclusione dalla gara, essere prestata solo da:

- Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. N. 385/1993;
 - Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
 - Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. N. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'importo della predetta garanzia fideiussoria sarà ridotto alla metà nel caso in cui il soggetto attuatore sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000.
2. La cauzione deve prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
 3. La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dall'Amministrazione ed il rimborso delle spese che la stessa dovesse sostenere durante l'applicazione della convenzione a causa di inadempienze o cattiva esecuzione delle attività progettuali.
 4. Il soggetto attuatore è obbligato a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersene: in caso di inadempienza la quota potrà essere detratta dagli importi dovuti per la realizzazione delle attività del progetto, previa comunicazione scritta. Nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente resta salvo per l'Amministrazione esperire ogni altra azione risulti necessaria.
 5. La somma sarà svincolata al termine della convenzione, previa verifica del corretto svolgimento da parte del soggetto attuatore degli obblighi derivanti dalla convenzione.

ART. 12 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. È obbligo del soggetto attuatore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto gestore, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità.
 2. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i proprio Operatori (RCT/O), il soggetto attuatore dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo pari alla durata della convenzione stessa:
 - 2.1 per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'Amministrazione per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto.
- Il Comune di Solarino è da considerarsi tra il novero dei Terzi. Il massimale richiesto per tale copertura dovrà essere non inferiore ad Euro 1.000.000,00 e anche il massimale per la RCO dovrà essere non inferiore ad Euro 1.000.000,00

ART. 13 – SPESE

1. La stipula della convenzione avverrà con atto pubblico nei termini stabili dall'Amministrazione e sarà comunicata al soggetto attuatore con apposita convocazione. All'atto di stipula dovrà essere costituita garanzia definitiva di cui all'art. 13 del presente allegato e dovranno essere presentate le polizze assicurative indicate all'art. 14 del medesimo allegato.
2. Tutte le spese di bollo, registro, o altri oneri fiscali connessi alla convenzione, sono a carico del soggetto attuatore.

ART. 14 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del foro di Solarino. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto attuatore non può esimersi dal continuare le sue prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità dell'espletamento delle attività del progetto.
2. È escluso il deferimento ad arbitri.

Il Responsabile del Procedimento

Mario Rite A. D'Amico

Il Dirigente

